

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Firenze, 29 aprile 2019



Il giorno lunedì 29 aprile 2019, alle ore 17:30, si è riunita, presso la sede dell'Associazione in Firenze, via Maggio 1, l'Assemblea straordinaria dei soci di ARPA Firenze.

Sono presenti, di persona o per delega: Roberto Maffei (Presidente), Leonardo Cavari (Vicepresidente), Maddalena Morandi (Tesoriera), Letizia Scrobogna, Anna Tomaselli, Annalisa Velasco.

Presiede la riunione Roberto Maffei; svolge le funzioni di segretario Leonardo Cavari.

Ordine del giorno:

1) Modifiche allo Statuto

Il Presidente rileva la validità della seduta in base alle presenze nell'Assemblea e, a nome del Consiglio Direttivo, procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente fa riferimento alle comunicazioni informali che hanno preceduto questa Assemblea Straordinaria (invio ai soci della bozza aggiornata del nuovo Statuto), riassume le motivazioni che hanno portato alla proposta di modificare nuovamente lo Statuto dopo le modifiche del dicembre 2017 (alcune legate a veri e propri obblighi imposti dalla normativa corrente per poter mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale – APS) e porta all'attenzione dell'Assemblea i punti specifici sui quali si propongono le modifiche. Infine dà la parola ai partecipanti per esprimere pareri e osservazioni.

Si sviluppa un dibattito nel corso del quale intervengono tutti i partecipanti; tutti gli interventi sono favorevoli alle modifiche allo Statuto.

Si passa alla votazione: l'Assemblea Straordinaria di ARPA-Firenze **approva all'unanimità** le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

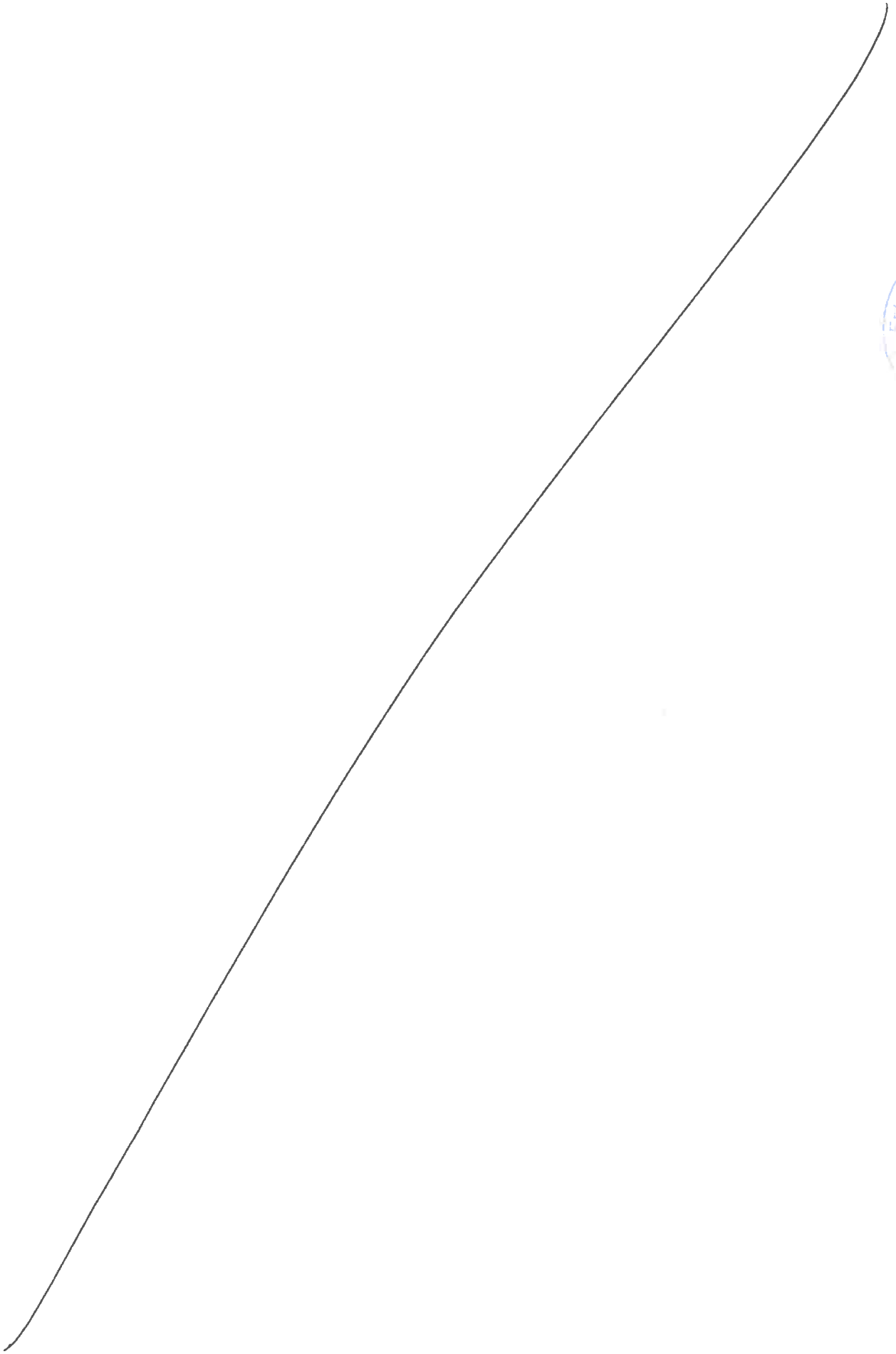
La riunione termina alle ore 18:45.

Il presente verbale consta di 1 (una) pagina di testo più 1 allegato (lo Statuto modificato) di 22 pagine (11 fogli).

Il Presidente
Roberto Maffei

Il Segretario
Leonardo Cavari





STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente *denominazione*: "ARPA-Firenze APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Firenze* e con *durata illimitata*.

I fondatori manifestano la volontà, e prevedono fin d'ora, che, al momento dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quando esso sarà operativo, alla denominazione suddetta venga aggiunto automaticamente l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore). La denominazione completa nel RUNTS sarà, dunque: "ARPA-Firenze APS-ETS".

Ai soli fini dell'iscrizione in albi e/o elenchi pubblici e/o privati, gli associati precisano che l'indirizzo della sede legale è in via Maggio n.1 e precisano altresì che sarà facoltà degli associati medesimi istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, unità locali comunque denominate ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune nel quale essa risulta fissata mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'ente titolare dell'albo e/o elenco suddetti. Il trasferimento in Comune diverso da quello sopra indicato costituisce modifica dei patti sociali da effettuarsi per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di



28/4/2019
Pubblioh
donato Carle



volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività di interesse generale svolte dall'associazione rientrano nell'ambito di quelle elencate alle lettere d), h), i), l) e v) dal Codice del Terzo Settore, Art. 5, Comma 1:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*.

Le *finalità* perseguite attraverso lo svolgimento di tali attività di interesse generale sono:

sostenere le fasce deboli e disagiate della popolazione (a puro titolo di esempio si possono citare ambiti di intervento relativi a fragilità educativa, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori con posto di lavoro a rischio, dispersione scolastica, devianza sociale, dislessia/disgrafia, autismo, analfabetismo di ritorno, bullismo, periferie degradate ecc.) attraverso l'impiego concreto nel contesto sociale di concetti, teorie, modelli e tecniche basati sulle più recenti scoperte scientifiche (neuroscientifiche, sociologiche e psicologiche) relative al comportamento umano;

contribuire, attraverso tali interventi, a superare gli automatismi (pregiudizi, stereotipi) culturali e comportamentali, diffondere atteggiamenti basati su

Proff. Ernesto Carli

consapevolezza e responsabilità e facilitare l'innalzamento della qualità dei rapporti sociali, professionali, intersoggettivi ecc. (quindi della qualità della vita individuale e del contesto sociale);

seguire costantemente i progressi nel campo delle conoscenze scientifiche in materia di rapporto fra comportamento umano, processi neurofisiologici e processi culturali e contribuire a tali progressi anche con ricerche originali;

divulgare ad ampio raggio i risultati delle ricerche e delle esperienze allo scopo di facilitare il superamento degli automatismi culturali negativi ed aumentare il più possibile i livelli di consapevolezza e responsabilità nel comportamento sociale;

fornire, in generale, sostegno alle istituzioni educative o che svolgono comunque un ruolo formativo (Scuola e Università, famiglia, associazioni, organizzazioni culturali, sindacati, stakeholders, organismi del terzo settore, istituzioni pubbliche nazionali e sovranazionali, imprenditoria e libere professioni, ecc.) attraverso il know-how di volta in volta implementato;

in particolare, formare il personale docente delle Scuole pubbliche e private usando le proprie competenze, intervenendo principalmente (ma non esclusivamente) nei seguenti ambiti: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; processi di apprendimento; gestione della classe e problematiche relazionali; cittadinanza attiva e legalità;

facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la diffusione di competenze di base ed il consolidamento di prerequisiti quali il comportamento organizzativo funzionale e la cultura del lavoro e del lavorare;

organizzare (anche con altri soggetti, pubblici e privati) eventi culturali mirati alla valorizzazione e all'approfondimento delle tematiche finora enunciate;

promuovere una cultura dei diritti umani nei quali la centralità della persona si coniughi con la consapevolezza che il suo pieno sviluppo è possibile solo laddove

29/4/2019 P. M. G. - Leonardo Calchi

l'individuo maturi piena coscienza delle proprie scelte e non sia vittima di contesti di fragilità educativa e di automatismi culturali e comportamentali;

affermare il diritto alle pari opportunità da parte di soggetti svantaggiati o meno rappresentati sul piano sociale attraverso la conoscenza ed il superamento degli automatismi, spesso frutto del contesto sociale, per una compiuta realizzazione della personalità di ciascuno, nel rispetto delle differenze.

Per raggiungere i suddetti fini, l'Associazione si propone di:

- *Organizzare incontri, stages, seminari e corsi di approfondimento, di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione, nonché convegni e workshop;*
- *approfondire studi e sviluppare ricerche originali con metodo scientifico;*
- *creare eventi coerenti con le finalità sociali;*
- *creare opportunità di scambi interculturali;*
- *predisporre iniziative di vario genere, anche a livello scientifico e di ricerca, per promuovere l'acquisizione e il confronto di conoscenze, competenze, strumenti e metodi;*
- *svolgere attività editoriale;*
- *partecipare a manifestazioni espositive nei settori oggetto dell'attività sociale o ad essi riconducibili;*
- *svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento delle suddette finalità.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale purché *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite future norme. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto della natura secondaria e strumentale di tali attività.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del

Allegato: Documento Carta

Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature sia immobili sia mobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, Enti Pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché ad essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura (religione, fede politica, razza e non solo)* in relazione *all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.



29/4/2019 *Roberto Leonardo P...*

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea, la quale delibererà in via definitiva nella prima riunione utile comunicando all'interessato l'esito del ricorso e le relative motivazioni.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: quelli indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Ordinari: tutte le persone che condividono il lavoro e gli scopi dell'Associazione;
- Onorari: le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, o coloro i quali hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso l'Associazione; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e vengono nominati dall'Assemblea

Allegato 1. Fondo Carta.



Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

- Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

- Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

Tutti
Gli a

28/4/2019 Rüdiger Leonardo Lattner

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Tutti i soci, indistintamente, sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

1. quando contravvengono gravemente alle disposizioni del presente statuto e/o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo per più anni consecutivi;
3. quando non presentino più i requisiti richiesti;
4. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio interessato, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo. I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, essere riammessi versando una nuova quota di iscrizione.

Sulle domande di riammissione delibererà la prima assemblea dei soci successiva a tale richiesta.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che

comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo.

Detti organi restano in carica per *tre* anni e sono rieleggibili.

ART. 7

(Assemblee)

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate con comunicazione scritta, inviata ad ogni socio a mezzo lettera o telefax o posta elettronica agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, e con avviso affisso presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa e contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno,.

Ad ogni assemblea verrà nominato un Segretario.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

Ciascun associato ha *un voto*.



29/4/2019 Pilloffe - Fondo Carta

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' possibile, previa verifica di fattibilità da parte del Consiglio Direttivo (in particolare per quanto riguarda l'identificabilità dell'associato che partecipa e vota), la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci, in persona o per delega.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Esse deliberano validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta in primo luogo dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in secondo luogo, dal Vice Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario; il verbale stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto e verrà conservato agli atti dell'Associazione in modo da poter essere visionato da ogni Socio che ne faccia richiesta.

ART. 8

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

Allegato: Leonardo Lalle

29/4/2018 Bllok, Lenda Caku,

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre, in prima convocazione, il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione, il voto favorevole del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei soci presenti o rappresentati. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

ART. 10

(Cariche sociali)

Le prestazioni rese da tutti i membri eletti alle cariche sociali sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo restano valide per tutta la durata dello stesso (*tre anni*). Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In ogni caso di parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria, si dovrà, entro 30 (trenta) giorni convocare l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del *triennio*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

- tra questi elementi, una Relazione annuale (corrispondente al documento nella prassi corrente indicato anche come “relazione di missione” o “relazione tecnica, morale e finanziaria”), comprendente una specifica relazione del Tesoriere sugli aspetti economici e finanziari, con un resoconto dell’attività svolta nell’ultimo anno, degli obiettivi raggiunti e delle linee da seguire per proseguire e sviluppare l’attività sociale;
- deliberare l’ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - deliberare le proposte di esclusione di soci da sottoporre all’Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
 - favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti dispari, numero minimo 3, numero massimo 9, nominati dall’Assemblea per la *durata* di 3 anni; i membri del Consiglio Direttivo sono *rieleggibili*.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

ART. 12

(Presidente, Vicepresidente, Tesoriere)



Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo coadiuva anche agendo su sua delega e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente può aprire e gestire, per conto dell'Associazione, presso una banca di propria fiducia o un *Ufficio postale*, uno o più conti correnti, per l'amministrazione dei fondi dell'Associazione e potrà effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione collaborando con il Presidente ed il Consiglio Direttivo; ha il compito di redigere i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'assemblea; custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità; si occupa degli

29/4/2019 Billetta Leonardo Caracciolo

incassi e dei pagamenti preventivamente vistati dal Presidente.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14



Allegato 1 - Piano di controllo

(Entrate)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- a) le quote sociali;
- b) le eventuali elargizioni fatte dai Soci, Enti e da terzi in genere anche a titolo di eredità, di donazione o di legato;
- c) i contributi di enti pubblici nazionali o sovranazionali derivanti anche dal sostegno dei programmi realizzati per le finalità statutarie;
- d) le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore (proventi derivanti da cessione di beni o servizi realizzata in via sussidiaria per il conseguimento delle finalità statutarie);
- e) l'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di iniziative di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
- f) i proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

L'Associazione si avvale delle attività prestate dai propri soci in forma volontaria e gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate ed entro i limiti derivanti dal tipo di attività e dalle risorse disponibili.

All'entrata in vigore del decreto legislativo n.117 del 3/7/2017 e dei decreti attuativi del medesimo, si prevede che l'Associazione possa continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo dei propri associati, quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, con il limite dell'impiego di non oltre il cinquanta per cento del numero dei volontari attivi nell'Associazione stessa.

ART. 15

(Patrimonio sociale)



29/4/2019 Rulloff
Luca Rulloff

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è così costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da contributi volontari, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) dal fondo di riserva degli avanzi di gestione;
- g) dal materiale e dall'attrezzatura di proprietà dell'Associazione;
- h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali;
- l) da rendite di eventuali beni dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera associativa e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 16

(Esercizio sociale e avanzo di gestione)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio / rendiconto per cassa, contenente la specifica indicazione dell'avanzo di gestione, che deve essere presentato, per l'approvazione, all'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

ART. 17



Bullofi - Leonardo Calchi



(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi della gestione saranno destinati a totale vantaggio degli scopi sociali indicati al precedente Art. 2.

ART. 18

(Bilancio di esercizio / rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* o il rendiconto per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e, nei casi previsti dalla normativa, *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella Relazione annuale del Consiglio Direttivo o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

29/4/2019 Rullofa. Armando Carlini

3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Sanzioni e divieto di adire altre autorità)

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile, direttamente o per interposta persona, di inosservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio. Le sanzioni disciplinari sono rappresentate da:

- a) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 13 (tredici) mesi da ogni attività

sociale;

c) l'esclusione.

La sanzione di cui al punto b) può prevedere l'inibizione a frequentare la sede dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante. L'espulsione di qualunque Socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previo accertamento degli addebiti.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti; l'atto con cui si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'incolpato e al denunciante. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

I Soci si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro diritti ed interessi, in ambito associativo. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 22

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'assemblea dei soci o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni, oltre che per i casi previsti dalla legge.

L'assemblea nominerà a tale scopo un Collegio di liquidazione, composto da tre soci, che preparerà un progetto di liquidazione.

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci;



29/4/2019 Bulloffe Leonardo Latta

le modalità della convocazione e i quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni sono quelli riportati al precedente Articolo 9.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, a fini di utilità sociale.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

23/7/2019

Roberto Magli - Leonardo Cauter

